



CITTÀ DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 80	OGGETTO: Istituzione Ispettore Ambientale Volontario Comunale – approvazione disciplinare.
Del 15/06/2017	

L'anno duemiladiciassette, questo giorno quindici del mese di giugno alle ore 18:28 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.		Presente	Assente
Angelo Lupi	Sindaco	X	
Rita Dappi	Assessore		X
Mauro Rossi	“	X	
Silvia Mancini	“	X	
Giulio Beltramme	“	X	
Marco Taurone		X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giada De Francesco

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.LGS. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : III DIPARTIMENTO.	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE DOTT. ELIO ZIMPI
IN DATA: 14/06/2017	
RESPONSABILE DEL: II DIPARTIMENTO	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE DOTT.SSA ALESSANDRA GALIZIA
IN DATA: 15/06/2017	

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, il Dirigente del Settore Ambiente, per quanto concerne la regolarità tecnica, ed il Dirigente Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che:

- con Delibera di C.C. n. 36 del 14 luglio 2016 è stata l'adesione da parte del Comune di Cave alla Società Ambiente Spa, con sede in Ciampino (Rm) Piazza Kennedy n 15;
- con la determinazione dirigenziale del responsabile del II Dipartimento del Comune di Cave, n 49 del 20 settembre 2016 sono state impegnate e liquidate le somme per l'acquisto di quote da parte del Comune di Cave di Ambi.en.te Spa, con sede in Ciampino (Rm) Piazza Kennedy n 15;
- con Deliberazione di G.C. n.197 del 27/10/2016 si è proceduto ad approvare lo schema di capitolato speciale con relativo disciplinare tecnico;

Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 63 del 27.12.2016 con la quale, in esecuzione degli atti richiamati, è stato affidato alla società Ambi.En.Te. S.p.A. per la durata di anni 7 il servizio di igiene urbana di raccolta differenziata secondo le modalità previste nel Progetto Tecnico del Servizio, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Contratto di Servizio, nel Piano Economico-Finanziario e nello schema dei servizi migliorativi;

Considerato che, nell'ambito dei servizi migliorativi, è prevista l'attivazione del Servizio Volontario degli Ispettori Ambientali, che possono coadiuvare nel compito di controllo gli addetti al servizio di vigilanza del territorio in materia ambientale e quant'altro previsto dalle ordinanze sindacali e regolamenti comunali, ed in particolare, al rispetto della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

Preso atto che:

- 1) il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sancisce all'art. 192, il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee
- 2) l'art. 262 del medesimo decreto legislativo, facendo salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, legittima la Provincia in via principale ed il Comune in via residuale, ad esplicare la funzione sanzionatoria in materia di abbandono, di deposito incontrollato di rifiuti ;
- 3) l'Amministrazione Comunale intende potenziare la vigilanza a tutela dell'ambiente;

Rilevato che:

- il servizio volontario di ispettore ambientale rafforza le attività di educazione, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale con particolare riferimento alla corretta collaborazione degli utenti, alla gestione del ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata;

Tenuto conto che:

- in assenza di espresse disposizioni legislative che riconoscano chiaramente i poteri di polizia amministrativa agli "ispettori ambientali" non appartenenti ai Corpi di polizia Municipale, sono in generale ritenuti sufficienti dalla dottrina e giurisprudenza, oltre che da prassi concrete realizzate nelle esperienze citate, le normative locali le quali attribuiscono, con Decreto del Sindaco, la qualità di pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze che ne derivano:
- nell'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e che per le funzioni di polizia amministrativa, quando abbiano natura strumentale ed accessoria a quella di gestione, stabiliscono che:"i comuni, sono

titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite”;

- nell'art. 158 c. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “ le regioni e gli Enti Locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di Polizia Amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e da queste ultime agli Enti Locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa”.

- all'art. 195 c.5 del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico ambientale), in tema di vigilanza e accertamento degli illeciti in materia di rifiuti, fa espressamente salve le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 112/1998.

Considerato che da una lettura coordinata dei testi normativi nella materia “gestione dei rifiuti”, affidata ai Comuni dall'art. 198 del D.Lgs. 152/06, questi ultimi sono titolari dei connessi i poteri di Polizia amministrativa;

Vista la giurisprudenza della Cassazione penale in merito all'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi e per gli effetti dell'art.357 del codice penale, con la quale è stato chiarito che assume la qualifica suddetta anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della Pubblica Amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l'Ente pubblico, purché l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico;

Considerato che la Cassazione ha inoltre ribadito che la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono, quale che sia la loro posizione soggettiva, formare o manifestare, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare , indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, il relativo articolo 13 “ atti di accertamento” che, nel richiamare gli organi addetti al controllo, li individua come una categoria aperta conferendo la possibilità dell'ente titolare della potestà sanzionatoria di avvalersi di soggetti qualificati e prescelti anche se con limite della competenza territoriale e per materia;

Ravvisata la volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire la figura degli “ispettori ambientali”, accertatori delle violazioni in materia di rifiuti quale “strumento” che permetterà di migliorare il livello di informazione e collaborazione dei cittadini, il decoro del territorio Comunale e la qualità della vita nonché un incremento della percentuale di raccolta differenziata;

Visti lo schema di disciplinare per l'istituzione della figura di ispettore volontario ambientale con il relativo avviso e schema di domanda per la partecipazione al corso di formazione, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario provvedere all'attivazione del servizio di ispettore volontario ambientale dando esecuzione alla delibera di consiglio n. 63 del 27.12.2016;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 267/2000;
- la legge 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006;

- la legge 689/1981;
- l'art. 357 c.p.;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di attivare** il servizio di ispettore volontario ambientale dando esecuzione alla delibera di consiglio n. 63 del 27.12.2016,
- 2) di approvare** lo schema di disciplinare per l'istituzione della figura di ispettore volontario ambientale con il relativo avviso e schema di domanda per la partecipazione al corso di formazione, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di demandare** il Responsabile dell'Area Tecnica all'attuazione del presente deliberato.
- 4) di rendere**, con successiva favorevole ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134.4 del T.U. 18/8/2000 n. 267.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giada De Francesco

IL SINDACO

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 04 LUG 2017

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va



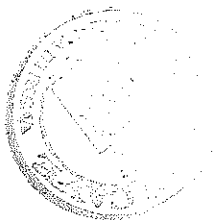
[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____



Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Giada De Francesco